PROVVEDIMENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA RIGUARDANTI INCENTIVI A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, AGRICOLTURA, INTERVENTI PER IL MEZZOGIORNO E TRASPORTI

Art. 11

Riparto tra le regioni delle disponibilità finanziarie

Il secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, provvede, entro il mese di febbraio di ogni anno, al riparto delle disponibilita' finanziarie dei predetti fondi tra le varie regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale e ne da' loro comunicazione. Lo stesso Ministro, d'intesa con quello per il tesoro, provvede, altresi', al riparto di ciascuna quota regionale tra gli istituti di credito autorizzati, su proposta della regione da formulare entro un mese dal ricevimento della comunicazione relativa alla assegnazione di tale quota".

Versione in vigore dal 19 agosto 1975, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti
Estremi	Decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377
Titolo	III — Agricoltura
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-il-rilancio-dell-economia-riguardanti-incentivi-a/art-11-riparto-tra-le-regioni-delle-disponibilita-finanziarie

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it